

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI UN IMPIANTO DI CODIGESTIONE ANAEROBICA AD UMIDO DI FANGHI E FORSU CON PRODUZIONE DI BIOMETANO E COMPOST PRESSO IL DEPURATORE DI MARIANO COMENSE (CO). ID PROGETTO PNRR MTE11C_00000543

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di un impianto di codigestione anaerobica ad umido di fanghi e FORSU con produzione di biometano e compost presso il depuratore di Mariano Comense (CO) - ID PROGETTO PNRR MTE11C_00000543

Riferimenti:

- Bando di gara G.U.U.E. inviato per la pubblicazione il 02/11/2023;
- Decisione di contrarre del Presidente-Amministratore delegato del 31/10/2023.

CUP: I62F22000640002

C.I.G.: A025B3590E

1. Informazioni preliminari

Per l'affidamento dell'appalto in oggetto Como Acqua s.r.l., in seguito Stazione Appaltante, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n° 36 (Codice dei contratti pubblici - in seguito anche solo: Codice), mediante Bando, trasmesso per la pubblicazione alla G.U.U.E. ed alla G.U.R.I., pubblicato sul sito dell'ANAC e dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici, sul sito web aziendale <https://comoacqua.it/>, sulla piattaforma informatica "Acquistitelematici" <https://comoacqua.acquistitelematici.it/> nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e locale.

Il presente Disciplinare è complementare al Bando di gara e, insieme ai richiamati allegati, ne costituisce parte integrante e sostanziale; contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, si precisa che l'appalto in oggetto è costituito da un unico lotto poiché la natura dei servizi richiesti rende necessario e funzionale l'affidamento unitario e organico a un solo operatore economico qualificato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto è l'**ing.**

Luigi Longhi.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 15 del Codice, il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la **dr.ssa Claudia Di Pasquale.**

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico, è pubblicata sul sito <https://comoacqua.acquistitelematici.it/>.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

La durata massima del procedimento non sarà superiore a quanto previsto dall'art.17, comma 3, del Codice.

Como Acqua s.r.l. si riserva di aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta valida, previa insindacabile valutazione della sua convenienza (art. 108 comma 10 del Codice).

In caso di parità di punteggio totale delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiata l'offerta con il **punteggio tecnico totale più elevato**. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, ai sensi dell'art.17, comma 3, del Codice.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere rese in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

CPV 71247000-1 (Supervisione di lavori di costruzione). 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione.

L'appalto è parzialmente finanziato con fondi dell'Unione europea – Next Generation EU, assegnati all'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Como, con provvedimento autorizzativo finanziamento PNRR MITE. DISS REGISTRO DECRETI.R.0000023.20-01-2023 (M2C1.1.11.1 - LINEA

C. "Realizzazione di proposte volte all'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e alla realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili").

La restante parte dell'appalto è finanziato con mezzi ordinari a bilancio.

2. Piattaforma informatica "Acquistitelematici" di DigitalPA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante, Como Acqua s.r.l., utilizza la piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche di DigitalPA, accessibile al seguente link <https://comoacqua.acquistitelematici.it/>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara nelle forme di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto abilitato a operare nel Sistema, senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento, consorzio o GEIE;
- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio sarà l'unico soggetto abilitato a operare nel Sistema, senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del Consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.

La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte, nonché per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della presentazione dell'offerta. L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

Per maggiori dettagli sulle modalità di invio dell'offerta si veda il Manuale "Guida alla partecipazione di una gara senza finestra temporale" presente sulla piattaforma nella sezione manuali-guide.

Per supporto tecnico operativo relativo alle modalità di iscrizione e/o al caricamento dell'offerta è possibile, accedendo alla piattaforma di e-procurement in corrispondenza della presente procedura, nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA, aprire un ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

Per informazioni e/o chiarimenti inerenti la procedura di gara, si prega di attenersi a quanto espressamente indicato nel successivo **punto 3.2.**

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale stesso.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Portale.

3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

3.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di Gara;
- Domanda di Partecipazione – Allegato N. 1;
- D.G.U.E. modello AGID – Allegato N. 2;
- Dichiarazioni specifiche della procedura di gara – Allegato N. 4;
- Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria – Allegato N. 5;
- Dichiarazione Titolare Effettivo – Allegato N. 6;
- Attestazione del rispetto del principio DNSH – Allegato N. 7;
- Attestazione del rispetto ulteriori principi e condizionalità – Allegato N. 8;
- Dichiarazione di secretazione della documentazione – Allegato N. 9;
- Codice Etico e di Comportamento;
- Informativa Privacy;
- Nota informativa Sicurezza;
- Documentazione progettuale di cui al punto 4.1;
- Calcolo parcella – Determinazione dei Corrispettivi – Allegato N. 11;
- Schema di Contratto – Allegato N. 12.

3.2 Richieste di informazioni e chiarimenti

Non saranno ammesse richieste telefoniche di chiarimenti.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizioni di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, presente nei "Dettagli" della procedura, previa registrazione ed entro il termine indicato nel presente Disciplinare. Superato tale termine non sarà più possibile presentare ulteriori richieste di chiarimenti.

Le richieste dovranno pervenire in un tempo utile e, in ogni caso, entro **10 (dieci) giorni** antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte. Qualora le richieste pervengano in tempo utile, la Stazione Appaltante provvederà alla loro evasione entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda e, al più tardi, **entro 6 (sei) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.**

Ai sensi dell'art. 88, comma 3 del Codice, le risposte alle suddette richieste che rivestono carattere di interesse generale saranno rese disponibili e visibili a qualsiasi operatore economico nella Sezione "CHIARIMENTI" della presente procedura con regolare numerazione progressiva.

Verrà fornita risposta alle sole richieste pervenute tramite la funzione presente sulla piattaforma di negoziazione. Il mancato rispetto di tale condizione, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

3.3 Comunicazioni

L'Operatore Economico elegge a proprio domicilio l'Area Messaggistica del Sistema e l'indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all'interno del Sistema devono essere effettuate tramite l'Area di Messaggistica. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. L'Operatore Economico dovrà utilizzare l'Area Messaggistica unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-Procurement.

Tutte le comunicazioni inviate dall'Amministrazione Aggiudicatrice all'Operatore Economico vengono notificate all'indirizzo PEC dichiarato dall'Operatore Economico

stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l'Area Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell'Amministrazione.

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all'Area Messaggistica, sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati dall'Amministrazione Aggiudicatrice e dall'Operatore Economico.

L'Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l'Area Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel proprio profilo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 sono fatte tramite l'Area Messaggistica del Sistema e all'indirizzo PEC dichiarato.

Fermi i divieti e differimento dell'accesso previsti dalla normativa vigente, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.4 Segnalazione malfunzionamenti piattaforma telematica

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema tramite la sezione ASSISTENZA CONTATTI presente nella homepage del portale informatico di negoziazione. Alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema. I ticket consentono all'utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della segnalazione fino alla definitiva soluzione.

In caso di comprovati disservizi imputabili alla piattaforma telematica di gara, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, in osservanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La sospensione è esclusa nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

4. Oggetto dell'appalto e importo

4.1 Oggetto dell'appalto e documentazione progettuale

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura consistenti nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti all'esecuzione di un impianto di codigestione anaerobica ad umido di fanghi e FORSU con produzione di biometano e compost presso il depuratore di Mariano Comense (CO), come descritti nella documentazione progettuale, disponibile e visionabile al seguente link ipertestuale:

[☐ MTE11C_00000543_DOCUMENTI_GARA](#)

Si informa che la documentazione progettuale messa a disposizione con il presente Disciplinare è il progetto definitivo, allo stato, in corso di verifica poiché in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

La procedura finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27 bis del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 è, attualmente, in corso. Gli esiti della fase di istruttoria sono disponibili tramite il seguente collegamento che rimanda direttamente al "[Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale - SILVIA](#)" (si veda, in particolare, "Archivio Documentale – Integrazioni Istruttorie").

Si rende noto che la procedura di affidamento per l'appalto integrato è attualmente in corso e se ne prevede la conclusione entro la fine del corrente anno 2023, fatti salvi eventuali imprevisti.

L'appalto è eseguito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla documentazione di gara e dal Contratto, nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici di cui al Codice, in particolare di quanto previsto dall'allegato II.14 del d.Lgs. n. 36/2023, dal D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., al D.M. 49/2011, e di quanto previsto dall'offerta risultata aggiudicataria.

4.2 Importo dell'Appalto

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	P (principale) S (secondaria)	Importo €	di cui spese generali 10 %
Direzione lavori	P	496.731,27	45.157,39
Coordinamento sicurezza in esecuzione	S	234.121,20	21.283,74
Importo totale comprensivo di spese generali		730.852,47	=
di cui spese generali 10 % poste a base di gara			66.441,13

L'importo totale è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a **€ 0,00**, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, oltre a non ravvisarsi rischi di interferenza.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice in conformità ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito D.M. 17.6.2016).

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si rimanda all'allegato n. 11 - "**Calcolo parcella – Determinazione dei Corrispettivi**", pubblicato tra la documentazione di gara.

L'importo dell'intervento, al quale di riferisce la procedura di affidamento, è pari a Euro 19.874.739,12 oltre IVA e oltre Euro 120.939,66 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo pari a **Euro 19.995.678,78** oltre IVA, ed è suddiviso nelle categorie e ID delle opere riportate nella seguente tabella.

ID	Categoria	Destinazione funzionale	Importo lavori
IB.06	IMPIANTI	Impianti meccanici di processo	10.690.631,77
E.02	EDILIZIA	Opere civili ed architettoniche	4.429.259,35
S.03	STRUTTURE	Opere strutturali	3.641.588,56
IA.04	IMPIANTI	Impianti elettrici	1.234.199,10

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera.

5. Durata dell'appalto

I tempi della Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Esecuzione seguiranno i tempi della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, a partire dalla data di validazione della prima fase del progetto esecutivo, propedeutica alla fase di accantieramento, sino al collaudo delle opere.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 485 (quattrocento ottantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, fatto salvo l'eventuale riduzione temporale offerta dall'operatore aggiudicatario della progettazione esecutiva ed esecuzione in sede di gara.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre ex art. 120 comma 9 Codice all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

5.1 Opzioni e rinnovi

Il contratto di appalto potrà essere modificato secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- al fine di compensare eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dei lavori;
- al fine di compensare eventuali adempimenti relativi alle variazioni di prezzo.

Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori, in osservanza del DM 17.06.2016, applicandosi il ribasso di aggiudicazione.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi e dal punto 5.2, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

5.2 Revisione prezzi

A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, o di ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate con apposito provvedimento adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La compensazione non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta e non è soggetta al ribasso d'asta.

6. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte

Trattandosi di procedura interamente telematica, di cui la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul portale informatico “Acquistitelematici di DigitalPA, la presente procedura di gara non prevede alcuna seduta pubblica per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I Concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nelle diverse fasi.

7. Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) **liberi professionisti singoli od associati** nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) **società di professionisti;**
- c) **società di ingegneria;**
- d) **prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti – stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) **altri soggetti abilitati** in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari** costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- g) **consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;**
- h) **consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria**, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
- i) **aggregazioni tra gli operatori economici** di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dalla richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al "contratto di rete" di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Indicazioni sulla composizione del Gruppo di lavoro che eseguirà la Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il servizio dovrà essere espletato da un **Gruppo di lavoro** costituito da soggetti in possesso dei titoli di studio e delle competenze professionali richieste, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara, con la specificazione delle rispettive competenze professionali.

Più precisamente, il Gruppo di lavoro dovrà essere costituito, quantitativamente e qualitativamente, almeno dalle seguenti figure professionali:

a) n. 1 Direttore operativo (ingegnere), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, responsabile delle "**opere strutturali**", con iscrizione all'albo professionale da almeno **dieci anni**.

Per la comprova del requisito, l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

b) n. 1 Direttore operativo (ingegnere o architetto), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, responsabile degli "**aspetti architettonici**", con iscrizione all'albo professionale da almeno **dieci anni**.

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

c) n. 1 Direttore operativo (ingegnere), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, responsabile degli "**impianti elettrici industriali**", con iscrizione all'albo professionale da almeno **dieci anni**.

Per la comprova del requisito, l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

d) n. 1 Direttore operativo (ingegnere), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, responsabile del "**processo di trattamento FORSU e/o trattamenti combinati rifiuti e FORSU mediante digestione anaerobica, con produzione di biogas ed upgrading a biometano**", con iscrizione all'albo professionale da almeno **dieci anni**.

Per la comprova del requisito, l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

e) n. 1 Direttore dei lavori (ingegnere), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine Professionale, responsabile del servizio di direzione dei lavori e incaricato di coordinare il Gruppo di lavoro, con iscrizione all'albo professionale da almeno **dieci anni**.

Per la comprova del requisito, l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione.

- f) **n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**, abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.).
Per la comprova del requisito, l'operatore economico deve presentare copia delle attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.

Le qualifiche professionali di cui sopra non possono essere cumulabili, salvo la figura del **Direttore dei lavori, responsabile del servizio di direzione dei lavori e incaricato di coordinare il Gruppo di lavoro** e del **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione**, i cui requisiti possono essere posseduti anche da una qualsiasi delle altre figure professionali, componenti il **Gruppo di lavoro**. Pertanto, il numero minimo di soggetti distinti è di **quattro unità**.

Nell'*Allegato N. 4 – Dichiarazioni specifiche della procedura*, il concorrente dovrà indicare la struttura operativa minima sopra individuata.

Il grado di esperienza nel settore di riferimento delle figure professionali sopra citate sarà oggetto di valutazione qualitativa come indicato al **punto 20** del presente documento.

Ai sensi dell'**Allegato II.12, Parte V al Codice**, l'incarico è espletato da professionisti iscritti nei relativi Albi/Ordini e muniti delle abilitazioni previste dalla vigente normativa.

8. Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici privi dei requisiti di ordine generali previsti dal Codice e degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono direttamente esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità ex art. 96 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8.1 Pari Opportunità

Per la presente procedura, finanziata con fondi PNRR, ai sensi all'art. 47, comma 2 del D.L. n.77/2021, come convertito in Legge n. 108/2021 e s.m.i., si richiede, a pena di esclusione, quanto segue:

1. per gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, produzione di copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità oppure, in mancanza, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

2. per gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, impegno a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021;
3. **In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 co. 4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR, impegno**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota almeno pari al **20% di assunzioni necessarie**, da destinare sia a **nuova occupazione giovanile** (intesa come infra-trentaseienni) e sia **femminile**, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, applicando un criterio di funzionalità di dette nuove assunzioni rispetto all'esecuzione del contratto affidato, nei tempi e secondo le modalità previste (come da parere ministeriale MIMS – Servizio Supporto Giuridico n. 1133 del 12/01/2022).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della suddetta previsione, gli operatori economici partecipanti dovranno fare riferimento:

- al numero complessivo di nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
- al numero di assunzioni da destinare a occupazione femminile e giovanile infra-trentaseienni in base ai contratti di lavoro subordinato perfezionati, sulla base della disciplina del D.L. 15 giugno 2015 n. 81 e dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In particolare, tali quote sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore principale e l'impresa ausiliaria. Per quanto non riportato nel presente paragrafo si rinvia alle Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC (GU n. 309 del 30-12-2021).

L'obbligo di assunzione verrà verificato semestralmente dalla Stazione Appaltante con apposito verbale, trattandosi di un requisito di partecipazione.

Ne consegue che il mancato adempimento comporterà una prima diffida, oltre che una successiva risoluzione in caso di mancata ottemperanza della diffida ad adempiere.

Si ricorda agli operatori economici che il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà

l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Si precisa che ai sensi dell'art. 47, comma 7 del D.L. n.77/2021, la percentuale richiesta nel presente documento è inferiore a quella prevista dalla vigente normativa per le seguenti motivazioni:

- 1) per l'esecuzione del contratto di cui trattasi risulta necessario il coinvolgimento di lavoratori con una pregressa esperienza o specializzazione;
- 2) nell'ambito della professione "Ingegneri, architetti e professioni assimilate" si registra un tasso di occupazione femminile inferiore al 20%. Il tasso, rilevato dall'ISTAT, si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati. Come ritenuto nelle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale. A tal proposito, si evidenzia che, in relazione al tasso di occupazione femminile riscontrato a livello nazionale dai dati forniti dall'ISTAT per l'anno 2021 nel settore di che trattasi, l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni connesse all'esecuzione dell'appalto.
4. assolvimento degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12/03/1999 n. 68.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

9. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi che seguono.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria richiesta dal presente Disciplinare.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali nonché i soggetti di cui alla lettera e) comma 1 dell'art. 66, del Codice, tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Considerata la particolare tipologia dei lavori e servizi di progettazione da eseguire e la loro complessità e specificità, ai sensi dell'art. 169 del Codice, il concorrente dovrà essere in possesso anche di ulteriori requisiti speciali, come di seguito indicati.

Il possesso dei già menzionati requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa, come meglio precisato nel seguito.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera n. 464 del 27.07.2022 emessa da ANAC avviene, ai sensi dell'articolo 24 del Codice e della delibera attuativa di cui sopra, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

9.1 Requisiti di idoneità professionale

a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 100 comma 3 del Codice per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per il concorrente di altro Stato membro, non residente in Italia, si richiede l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Requisiti di cui alla parte V, dell'allegato II.12 del Codice, con riferimento alla specifica tipologia di operatore economico concorrente.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b), il concorrente può presentare la documentazione idonea alla dimostrazione del possesso, oppure la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nell'*Allegato N. 4 "Dichiarazioni specifiche della procedura"*, il nominativo, la qualifica professionale, e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati.

Per la comprova del requisito, il concorrente può presentare la documentazione idonea alla dimostrazione del possesso, oppure la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione

d) I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'*Allegato N. 4 "Dichiarazioni specifiche della procedura"*, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova del requisito, il concorrente deve presentare copia delle attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.

- e) **Possesso dei richiesti titoli di studio e professionali** da parte del prestatore di servizio oggetto d'appalto e dei componenti del **Gruppo di lavoro** indicato al superiore **punto 7**. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'Allegato N. 4 "Dichiarazioni specifiche della procedura", il nominativo e codice fiscale, titolo di studio, qualifica, estremi dell'iscrizione all'Albo/Elenco dei predetti soggetti.

9.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale

- a) **Fatturato globale** per i servizi di ingegneria e di architettura, relativo **agli ultimi cinque esercizi disponibili** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore ad **euro 1.100.000,00** (unmilionecentomila/00) IVA esclusa. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato **l'attività da meno di cinque anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che tale importo costituisca la soglia minima di fatturato idonea a garantire l'adeguata affidabilità ed esperienza professionale necessaria per l'espletamento dell'incarico oggetto della presente procedura di gara, e, al contempo, soddisfi l'esigenza di consentire al maggior numero possibile di operatori economici di partecipare alla procedura selettiva, ivi compresi i micro, piccoli e medi operatori economici, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 10 comma 3 del Codice.

Tale requisito viene autocertificato in sede di presentazione dell'offerta e, in caso di aggiudicazione e verrà comprovato in sede di aggiudicazione secondo le disposizioni del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

- b) Avvenuta regolare esecuzione**, negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a **lavori** di ognuna delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, **per un importo complessivo, per ogni Categoria e ID**, almeno **pari all'importo stimato** dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente Tabella.

ID	Categoria	Destinazione funzionale	Importo lavori
IB.06	IMPIANTI	Impianti meccanici di processo	10.690.631,77
E.02	EDILIZIA	Opere civili ed architettoniche	4.429.259,35
S.03	STRUTTURE	Opere strutturali	3.641.588,56
IA.04	IMPIANTI	Impianti elettrici	1.234.199,10

Nota:

- (i) I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori.
- (ii) Per il soddisfacimento del requisito di cui sopra si ritiene che, tra i servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità tecnico economica effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, in conformità all'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice.
- (iii) Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione, che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la

consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici, purché trattasi di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per cui è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di riferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

- (iv) Possono inoltre essere qualificati come servizi di ingegneria e di architettura le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.
- (v) Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti l'avviante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
- (vi) Per consolidata giurisprudenza, per la dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi di punta, il requisito dei servizi svolti non è limitato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara.
- (vii) Per la verifica del requisito di cui trattasi si applicano le corrispondenze di cui alla Tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e l'art. 8 del medesimo Decreto.

Ai fini della **comprova del requisito**, il concorrente dovrà **indicare** per ogni singolo contratto la descrizione dettagliata dell'oggetto, importo lavori, data e committente e **produrre** copia dei **certificati di regolare esecuzione** o dichiarazioni analoghe di regolare svolgimento della prestazione firmate dal Legale Rappresentante del Committente, ove dovrà essere indicato che **le prestazioni sono state regolarmente eseguite e non sono sorte vertenze nell'esecuzione dell'appalto**.

- c) **avvenuta regolare esecuzione** negli **ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di **due servizi** di ingegneria e di architettura (cd. "servizi di punta"), relativi a **lavori di ognuna delle categorie di lavori** cui si riferiscono i servizi da affidare, di **importo totale non inferiore a un valore di 0,50 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, **per ogni Categoria e ID, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento**.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente Tabella.

ID	Categoria	Destinazione funzionale	Importo lavori	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
IB.06	IMPIANTI	Impianti meccanici di processo	10.690.631,77	5.345.315,89
E.02	EDILIZIA	Opere civili ed architettoniche	4.429.259,35	2.214.629,68
S.03	STRUTTURE	Opere strutturali	3.641.588,56	1.820.794,28
IA.04	IMPIANTI	Impianti elettrici	1.234.199,10	617.099,55

Nota:

- (i) Il requisito, con riferimento al singolo servizio, non è frazionabile.
- (ii) In alternativa, il concorrente, in luogo dei due servizi, potrà dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, purché di importo almeno pari a quello globale minimo indicato per la Categoria e ID.
- (iii) I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione sulla GUUE del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori.
- (iv) Per il soddisfacimento del requisito di cui sopra si ritiene che, tra i servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità tecnico economica effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati, in conformità all'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice.
- (v) Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione, che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici, purché trattasi di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per cui è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma

di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di riferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

- (vi) Possono inoltre essere qualificati come servizi di ingegneria e di architettura le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.
- (vii) Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti l'avviante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
- (viii) Per consolidata giurisprudenza, per la dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi di punta, il requisito dei servizi svolti non è limitato ai soli servizi specificatamente posti a base di gara.
- (ix) Per la verifica del requisito di cui trattasi si applicano le corrispondenze di cui alla Tavola Z-1 allegata al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e l'art. 8 del medesimo Decreto.

Ai fini della **comprova del requisito**, il concorrente dovrà **indicare** per ogni singolo contratto la descrizione dettagliata dell'oggetto, importo lavori, periodo di esecuzione e committente e **produrre** copia dei **certificati di regolare esecuzione** o dichiarazioni analoghe di regolare svolgimento della prestazione firmate dal Legale Rappresentante del Committente, ove dovrà essere indicato che **le prestazioni sono state regolarmente eseguite e non sono sorte vertenze nell'esecuzione dell'appalto**.

9.3 Indicazioni per i concorrenti con identità plurisoggettiva

In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva:

- i requisiti di **ordine generale** e di **pari opportunità** di cui al **punto 8 e 8.1** devono essere posseduti:
 - a. in caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

- c. in caso di consorzi di cui all'art 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
- il requisito di cui al **punto 9.1, lett. a)** relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
 - a ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - b ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
 - I requisiti di cui al **punto 9.1 lett. b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico concorrente, in base alla propria tipologia.

Non trattandosi di servizi di progettazione, concorsi di progettazione o di idee, **non** è necessaria la presenza del giovane professionista di cui all'art. 39 co. 1, Allegato II.12 al Codice e all'art. 4 del D.M. 263/2016.

- Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione agli Albi professionali, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
- per il requisito di cui al **punto 9.1 lett. e)** relativo al possesso dei **titoli di studio e/o professionali**: deve essere posseduto dai professionisti che nel "**Gruppo di lavoro**" di cui al precedente **punto 7** sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.
- Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al **punto 9.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- Il requisito dei servizi di cui al **punto 9.2. lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- Il requisito dei servizi di punta di cui al **punto 9.2. lett. c)** deve essere posseduto da uno dei componenti del raggruppamento, oppure anche da due diversi soggetti componenti del raggruppamento, ferma restando la non frazionabilità di ciascun servizio.

Ove il requisito sia dimostrato mediante un unico servizio di importo corrispondente alla somma dei valori minimi richiesti per ciascuno dei due servizi, lo stesso non è frazionabile può essere stato svolto indifferentemente da uno dei componenti del raggruppamento.

9.4 Partecipazione di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

Il requisito di ordine generale e di pari opportunità di cui al punto 8 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione agli Albi professionali, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 9.1 lett. d)**, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

per il requisito di cui al **punto 9.1 lett. e)** relativo al possesso dei **titoli di studio e/o professionali**: deve essere posseduto dai professionisti che nel "**Gruppo di lavoro**" di cui al precedente **punto 7** sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria/ tecnica e professionali nei termini di seguito indicati. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Per quanto ivi non indicato, trovano applicazione le disposizioni riportate nel paragrafo precedente.

10. Altre condizioni particolari

L'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura s'impegna ad assumere gli obblighi specifici relativi al PNRR che consistono nel "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno

2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani.

L'operatore economico adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione; nonché deve assicurare il rispetto del principio di sana gestione finanziaria ex art. 22 Reg. 2021/241, nonché assicurare il rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

Gli impegni e gli obblighi di cui sopra saranno dichiarati dal concorrente mediante apposita modulistica allegata al presente Disciplinare.

11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, nonché l'indicazione se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'operatore economico concorrente non può avvalersi di operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria deve produrre:

1. DGUE, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e dalla parte III, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante;
2. Dichiarazione integrativa al D.G.U.E. attestante i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale;
3. Dichiarazione attestante:
 - a) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - b) l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, **specificando** se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.
5. PASSOE.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Al presente Disciplinare è allegato il modello di dichiarazione dell'impresa ausiliaria [Allegato N.5].

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro i termini indicati dalla Stazione

Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

12. Subappalto

In ragione della specificità, dell'unitarietà ed inscindibilità delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'identità tra l'operatore che sarà selezionato all'esito della procedura e l'esecutore delle prestazioni stesse è ritenuta essenziale e pertanto non è ammissibile il subappalto in relazione al servizio di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

13. Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al **1%** del valore complessivo della procedura indicato nel presente Disciplinare, salvo le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente da cauzione, mediante deposito provvisorio da effettuarsi prima del termine di presentazione dell'offerta, esclusivamente mediante bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso la sezione di tesoreria di Como Acqua S.r.l., IBAN: IT49R0569610900000006394X22 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO a titolo di pegno a favore

di Como Acqua. Si precisa che il deposito è infruttifero. La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura *“Garanzia a corredo dell'offerta per la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di un impianto di codigestione anaerobica ad umido di fanghi e FORSU con produzione di biometano e compost presso il depuratore di Mariano Comense (CO)”*

Inoltre, la garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante risponda ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice e che sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>

http://www.ivass.it/ivass/impres_e.jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa **menzione dell'oggetto e del soggetto garantito**;
- 2) essere **intestata a tutti gli operatori economici** del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme allo schema tipo** approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze - Decreto Ministeriale (MISE) 16 settembre 2022, n. 193;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione del precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

a) Riduzione del 30 per cento, in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b)** Riduzione del 50 per cento - non cumulabile con quella indicata alla lett. a) - nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Per fruire di dette riduzioni, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

La garanzia provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 65 comma 2 lett. b) e d) del Codice dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, da Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziate con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria **solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.**

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione

dell'ANAC n. 621 del 20/12/2022, pubblicata sul sito dell'ANAC www.anticorruzione.it nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo dovuto è pari ad **Euro 77,00 (settantasette,00)** Si precisa che il versamento può essere effettuato con le modalità pubblicate sul sito dell'Autorità <http://www.anticorruzione.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

15. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la piattaforma di negoziazione aziendale "Acquistitelematici" di DigitalPa.

L'operatore economico, debitamente registrato al sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura sul sito, all'URL: <https://comoacqua.acquistitelematici.it/>

Il sistema guida l'operatore economico alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio del giorno:

04/12/2023 entro le ore 17:30

Entro il suddetto termine perentorio, il concorrente dovrà predisporre ed inviare:

- a) la **Documentazione Amministrativa** della procedura (attraverso la funzionalità "Invia offerta") come meglio precisato al successivo paragrafo;
- b) la **Documentazione Tecnica**, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo.
- c) l'**Offerta Economica**, (attraverso la funzionalità "Invia Offerta"), come meglio precisato al successivo paragrafo.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma "Acquistitelematici" e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma "Acquistitelematici" medesima in modo segreto, riservato e sicuro.

Il sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dall'operatore economico, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio avviene soltanto al termine e successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul sistema della documentazione che compone l'offerta attraverso la fase "invio offerta". Si

suggerisce all'operatore economico di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dal sistema per procedere all'invio.

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della Documentazione Amministrativa, della Documentazione Tecnica e dell'Offerta Economica dovranno essere effettuate, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante del Concorrente o, comunque, da soggetto munito di idonei poteri.

Le medesime dovranno essere, inoltre, corredate da copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore, nel caso in cui il sottoscrittore non sottoscriva con firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. In tal caso, per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una copia di un valido documento d'identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti da lui sottoscritti. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa del DGUE, e l'offerta tecnico economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, il differimento del termine. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

16. Soccorso istruttorio

Possono essere sanate con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del Codice, le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In generale, e fatta salva la valutazione nel caso specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al punto 8.2 del presente documento.**

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice la Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in congruo termine assegnato dalla Stazione Appaltante non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta presentata.

17. Contenuto della busta telematica amministrativa – documentazione amministrativa

Il Concorrente accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "**Avvia la procedura di partecipazione**" nei "Dettagli" della presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://comoacqua.acquistitelematici.it/>

Nell'apposito campo "**Documentazione amministrativa**" presente sulla piattaforma il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

1) la **Domanda di partecipazione**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attraverso la compilazione del Modello "*Domanda di partecipazione*" [Allegato N.1].

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito. In tal caso il concorrente allega, copia conforme all'originale della procura nell'apposito campo del portale "Procura");
- in caso di **costituendo R.T.I.** o consorzio ordinario, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori che costituiranno lo stesso; in caso di **R.T.I. costituito** dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e d) dell'art. 65 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Legale Rappresentante del Consorzio medesimo e dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la domanda di partecipazione, dovrà:

a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice.

2) DGUE modello AGID

Il Documento di Gara Unico Europeo deve necessariamente essere prodotto mediante la compilazione del modello predisposto da AGID messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema reperibile nella documentazione di gara allegata al presente Disciplinare (firmato digitalmente). [Allegato N.2]

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, firmato digitalmente:

- nel caso di partecipazione in forma singola, dall'operatore economico partecipante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di cooptazione, dalle imprese cooptate.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico *in relazione a tutti i soggetti di cui comma 3 del medesimo articolo ed indicati in sede di presentazione dell'offerta.*

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) *del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai medesimi soggetti.*

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

3) Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.

Il concorrente dovrà presentare la dichiarazione integrativa al D.G.U.E., contenente i motivi di esclusione non previsti nel modello DGUE predisposto da AGID, utilizzando preferibilmente il modello allegato "*Dichiarazione integrativa al DGUE*" [Allegato N.3]. La dichiarazione è resa dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. E 4 dell'art. 94 del Codice.

La Dichiarazione integrativa al DGUE deve essere presentata, firmata digitalmente:

- nel caso di partecipazione in forma singola, dall'operatore economico partecipante;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di cooptazione, dalle imprese cooptate.

4) Dichiarazioni specifiche della procedura di gara

Il concorrente dovrà presentare una dichiarazione denominata "*Dichiarazioni specifiche della procedura di gara*", firmata digitalmente, conforme al modello predisposto dalla Stazione Appaltante [Allegato N.4].

Le dichiarazioni specifiche della procedura di gara devono essere presentate, firmate digitalmente:

- dall'operatore concorrente, in caso di partecipazione in forma singola;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di cooptazione, dalle imprese cooptate.

5) **PASSOE**

Il concorrente dovrà allegare il PassOE rilasciato dal Portale ANAC, Servizio Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico FVOE, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 36/2023 e della delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, il codice PASSOE, dopo essere stato generato, deve essere firmato congiuntamente anche da tutti i concorrenti mandanti.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, si ricorda anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

6) **Garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 106 del Codice, con le modalità e le caratteristiche indicate al **punto 13** del presente Disciplinare.

7) **[Eventuale] Documentazione per riduzione importo garanzia provvisoria**

Il concorrente dovrà presentare, nell'apposito campo denominato "Documentazione per riduzione importo garanzia provvisoria" copia della documentazione attestante la facoltà di ridurre l'importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice.

8) **Contributo ANAC**

Il concorrente dovrà presentare il Documento a comprova del versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C), con le modalità indicate al **punto 14** del presente Disciplinare.

9) **[Eventuale] Procura**

Qualora la dichiarazione "*Modello domanda di partecipazione*" e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema nell'apposito campo denominato "*Procura*".

10) [Eventuale] Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 104 del Codice, il concorrente dovrà allegare/inserire i documenti di cui al precedente **punto 11 "Avvalimento"**. La scrivente Stazione Appaltante, al fine di facilitare la presentazione delle dichiarazioni in capo all'impresa ausiliaria, ha predisposto il modello "*Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria*" [Allegato N. 5].

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la Dichiarazione integrativa al D.G.U.E. a firma dell'ausiliaria;
3. la dichiarazione di avvalimento (Allegato N.5);
4. il contratto di avvalimento;
5. Il PASSOE dell'ausiliaria.

11) [Eventuale] DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dell'appalto, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

12) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale

Obbligatoria, ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, **per gli operatori economici** che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, è necessario allegare copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

[Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, agli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici e fino a cinquanta dipendenti** verrà richiesto **in caso di aggiudicazione** di

consegnare alla Stazione Appaltante, **entro sei mesi** dalla sottoscrizione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere/consigliera regionale per la parità. Nel medesimo termine, per tutti gli operatori - se tenuti - è necessario produrre la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali).]

13) Autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo"

Con il Decreto 11 marzo 2022 n. 55 del Ministero dell'economia e Finanza di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (pubblicato in "Gazzetta ufficiale" n. 121 del 25 maggio 2022) sono state approvate le disposizioni regolamentari relative al c.d. Registro dei titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini. Con l'intento di garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria ex art. 22 Reg. 2021/241, il concorrente allega l'Autodichiarazione per l'identificazione del "Titolare effettivo", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 [mediante compilazione del Modello **Allegato N. 6**]

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

14) Attestazione del rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'art. 17 reg. UE 2020-852

Il concorrente con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 [mediante compilazione del modello **Allegato N. 7**], in caso di aggiudicazione, si assume gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

15) Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR

Il concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attraverso la compilazione del Modello **Allegato N. 8**, dichiara che:

- la realizzazione delle attività affidate prevederà il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
- adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione;
- di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *Milestone* e *Target* associati.

Inoltre, qualora risultasse aggiudicatario della procedura di affidamento, si impegna:

- ad avviare tempestivamente le attività necessarie per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nella forma, nei modi e nei tempi previsti al fine di rispettare il cronoprogramma di Progetto, così come indicato nell'accordo di concessione del finanziamento;
- ad assicurare la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse del PNRR e a presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti dalla documentazione di gara;
- a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando in tutta la documentazione amministrativa e tecnica che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) tale autodichiarazione dovrà essere acquisita per tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

18. Contenuto della busta telematica tecnica – “Offerta tecnica”

Nella busta denominata “**Offerta Tecnica**”, il concorrente dovrà allegare, negli appositi campi predisposti, tutti i documenti costituenti la propria offerta tecnica, **sottoscritti singolarmente con firma digitale** dal Legale Rappresentante del concorrente o persona

munita di comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella busta telematica "Documentazione Amministrativa").

La busta telematica "Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione:**

- 1) **Relazione tecnica** con riferimento all'**elemento di valutazione A**, suddivisa in capitoli per ciascuno dei sottoelencati sub elementi di valutazione (A.1 e A.2);
- 2) **Relazione tecnica** con riferimento all'**elemento di valutazione B**, suddivisa in capitoli per ciascuno dei sottoelencati sub elementi di valutazione (B.1 e B.2);
- 3) **[Eventuale] Dichiarazione di segretezza dell'offerta tecnica**

Se del caso, il concorrente può allegare a Sistema, nell'omonimo campo, la Dichiarazione di segretezza dell'offerta tecnica (**Allegato n. 9**).

La dichiarazione circa l'eventuale diniego all'accesso, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito di poteri, e riportante le parti dell'offerta che, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, sono sottratte al diritto di accesso. Ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione, si precisa che il concorrente dovrà indicare, nello specifico, le parti sottratte all'accesso precisando gli articoli e le pagine oggetto di divieto di ostensione e la motivazione dettagliata per la quale dette parti si ritengono segretate.

La dichiarazione si riterrà valida qualora intervengano eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei concorrenti e, in tal caso, la Stazione Appaltante si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti in merito alla dichiarazione resa. Si evidenzia altresì che l'eccezione di cui al citato art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, così come stabilito al successivo comma 6, non trova applicazione qualora il concorrente richieda accesso agli atti in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Como Acqua s.r.l. si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

I documenti relativi all'offerta tecnica dovranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'impresa concorrente. Se trattasi di costituendo R.T.I., gli stessi dovranno essere sottoscritti da tutti i Legali Rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento; solo nel caso di R.T.I. già costituito potranno essere sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria. Nel caso di partecipazione di reti di imprese, solo nel caso di "rete con organo comune e soggettività giuridica" sono sottoscritti dall'operatore economico che riveste le funzioni di rete comune. Nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane dovranno essere sottoscritti dal consorzio.

Si precisa che ogni riferimento nella documentazione tecnica ad elementi che in qualsiasi modo consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o attinenti alla

percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione e ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica.

L'offerta tecnica presentata degli operatori economici diventerà parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'aggiudicatario.

19. Contenuto della busta telematica – Offerta economica

Nell'apposito campo "**Offerta economica**" il concorrente, **a pena di esclusione, dovrà** indicare la propria offerta economica con le seguenti modalità:

- Inserire, nell'apposito campo a Sistema, il **ribasso percentuale offerto** sull'importo posto a base di gara per l'appalto in oggetto.

Non sono ammesse offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e quelle parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, i predetti documenti dovranno essere sottoscritti:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura") di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

20. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

20.1. Elementi e criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono riportati nella seguente tabella:

Elementi di valutazione	Punti	Metodo di attribuzione
A. Professionalità e esperienza	max punti 40	Discrezionale
A.1 Direzione dei lavori	25	
A.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	15	
B. Modalità di esecuzione delle prestazioni	max punti 40	Discrezionale
B.1 Direzione dei Lavori	25	
B.2 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	15	

A. Professionalità ed esperienza

Con riferimento a ciascun sub elemento (A.1 e A.2), il concorrente deve indicare massimo **n. due** servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione oggetto di appalto sotto il profilo tecnico, individuati fra interventi affini a quelli oggetto della presente procedura di affidamento.

Per ciascuno degli incarichi indicati, la "**Relazione**" dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- Committente;
- Dimensione dell'opera, quantitativi e tipologia di rifiuti trattati;
- Anno di realizzazione e/o di entrata in funzione;
- Peculiarità realizzative;
- Inserimento ambientale;
- Presidi adottati per la riduzione degli impatti ambientali;

La lunghezza massima del documento non potrà essere superiore a **8 pagine/facciate** (esclusi le copertine, indici e/o fondi di rilegatura) formato A4, scritta in Carattere: Arial, dimensione 10, interlinea 1,5; Margini: superiore 3, inferiore 3, destro 3, sinistro 3, testo su singola colonna; (il numero di pagine deve essere rispettato anche in caso di stampa fronte/retro). In alternativa, il documento potrà essere di non più di 4 pagine/facciate (esclusi le copertine, indici e/o fondi di rilegatura) formato A3, scritta in Carattere: Arial, dimensione 10, interlinea 1,5; Margini: superiore 3, inferiore 3, destro 3, sinistro 3, testo su singola o doppia colonna; (il numero di pagine deve essere rispettato anche in caso di stampa fronte/retro).

B. Modalità di esecuzione delle prestazioni

Con riferimento a ciascun sub elemento (B.1 e B.2), il concorrente deve indicare le modalità di svolgimento e gestione delle prestazioni oggetto di appalto.

La "**Relazione**" dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- profili di carattere organizzativo-funzionale;
- coordinamento delle figure coinvolte per l'esecuzione del servizio;
- tempi di presenza in cantiere delle diverse figure coinvolte in funzione del cronoprogramma dei lavori.

La lunghezza massima del documento non potrà essere superiore a **10 pagine/facciate** (esclusi le copertine, indici e/o fondi di rilegatura), scritta in Carattere: Arial, dimensione 10, interlinea 1,5; Margini: superiore 3, inferiore 3, destro 3, sinistro 3, testo su singola colonna; (il numero di pagine deve essere rispettato anche in caso di stampa fronte/retro).

Alle **Relazioni tecniche sopra indicate** si potranno allegare, liberamente a discrezione del concorrente, tabelle, schemi grafici, documentazione fotografica ed ogni altro elemento utile ad esplicitarne i contenuti. Tutti i documenti allegati non vengono computati nel numero massimo di **pagine/facciate** della *Relazione tecnica*.

Nel caso di allegati grafici (immagini, foto, video, schemi grafici, etc...) è necessario allegare indice con didascalia di ogni elemento.

Qualora il numero di pagine delle **Relazioni tecniche** fosse superiore a quelli sopra stabiliti, le pagine eccedenti non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta. A tal fine, le *Relazioni tecniche* dovranno contenere una numerazione progressiva univoca delle pagine.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

- Il punteggio per gli **elementi di valutazione di cui ai punti A.1, A.2 e B.1, B.2** sarà attribuito **discrezionalmente**, da parte di ciascun commissario con applicazione di un coefficiente variabile da zero (0) ad uno (1) secondo la sottostante tabella:

coeff.	Giudizio
0	Contenuto dell'offerta carente, generico e/o inadeguato (giudizio insufficiente) <u>Motivazione:</u> la valutazione sarà insufficiente , nel caso in cui non vi sia rispondenza della proposta alle esigenze della società, come precisate nei documenti di gara; assenza di fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti;

	<p>mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio.</p> <p>La trattazione dell'elemento di valutazione è assente o inadeguata e lacunosa.</p> <p>Si denota una inadeguatezza relativamente all'elemento di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalità ed esperienza: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> - Modalità di esecuzione delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> <p>In conclusione, inadeguato agli standard richiesti.</p>
<p>0,25</p>	<p>Contenuto dell'offerta mediocre e non sufficientemente sviluppato (giudizio mediocre)</p> <p><u>Motivazione:</u> la valutazione sarà mediocre nel caso in cui vi sia una minima rispondenza della proposta alle esigenze della società, come precisate nei documenti di gara; scarsa fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; poca chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; scarsa concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio.</p> <p>Si denota una parziale adeguatezza relativamente all'elemento di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalità ed esperienza: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> - Modalità di esecuzione delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> <p>In conclusione, inferiore agli standard richiesti.</p>
<p>0,50</p>	<p>Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e sviluppato (giudizio sufficiente)</p> <p><u>Motivazione:</u> la valutazione sarà sufficiente nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze della società, come precisate nei documenti di gara; sufficiente fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio.</p> <p>Si denota una sufficiente adeguatezza relativamente all'elemento di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalità ed esperienza: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> - Modalità di esecuzione delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> <p>In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.</p>
0,75	<p>Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti (giudizio buono)</p> <p><u>Motivazione:</u> la valutazione sarà buono nel caso in cui vi sia rispondenza della proposta alle esigenze della società, come precisate nei documenti di gara; soddisfacente fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio.</p> <p>Si denota una buona rispondenza relativamente all'elemento di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalità ed esperienza: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> - Modalità di esecuzione delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> <p>In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.</p>
1,00	<p>Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso e approfondito l'argomento richiesto (giudizio ottimo)</p> <p><u>Motivazione:</u> la valutazione sarà ottimo nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze della società, come precisate nei documenti di gara; più che soddisfacente fattibilità della proposta e delle soluzioni prospettate; estrema chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; piena concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio.</p> <p>Si denota un'ottima rispondenza relativamente all'elemento di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Professionalità ed esperienza: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> - Modalità di esecuzione delle prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direzione dei lavori</i> • <i>Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i> <p>In conclusione, superiore agli standard richiesti.</p>

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari sarà moltiplicata per il peso (punteggio massimo) attribuito a ciascun sub elemento di valutazione.

Ai fini dei calcoli dei punteggi e dei coefficienti, trova applicazione la "regola dell'arrotondamento" fino alla terza cifra decimale come di seguito descritta: se la quarta

cifra decimale è superiore o uguale a 5, la terza cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la quarta cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO

Il punteggio tecnico complessivo attribuito all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a tutti i predetti elementi di valutazione.

Soglia di sbarramento tecnico

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48/80. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara, nel caso in cui consegua, per l'offerta tecnica, un punteggio tecnico totale inferiore alla predetta soglia.

20.2. Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito il punteggio come di seguito specificato:

C. Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara	max punti 20
---	---------------------

Al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sarà assegnato il punteggio di **20**. Agli altri concorrenti verranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula matematica:

$$Xi = (Ri/Rmax)^{0.5} * 20$$

ove:

Xi = punteggio da attribuire al concorrente i-esimo

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = maggior ribasso percentuale offerto dai concorrenti

Pe = punteggio massimo attribuibile (**20**)

Per il ribasso percentuale offerto (anche ai fini della soglia di anomalia) e del calcolo dei punteggi, trova applicazione la "regola dell'arrotondamento" fino alla terza cifra decimale come di seguito descritta: se la quarta cifra decimale è superiore o uguale a 5, la terza cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la quarta cifra decimale è inferiore a cinque, essa sarà semplicemente troncata.

21. Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta telematica - "Documentazione amministrativa"

In considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, d.lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica", l'apertura delle offerte si terrà in **seduta riservata** ed avrà luogo il **giorno 05/12/2023, dalle ore 09:30**, presso la sede dell'Ufficio Appalti a Cantù (Co), in via Vittorio Veneto n. 10.

Como Acqua s.r.l. si riserva di posticipare la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone comunicazione tramite il portale "Acquistitelematici" di DigitalPA.

L'esame della documentazione amministrativa è affidato ad una "Commissione di gara" presieduta dal RUP o da altro Responsabile all'uopo designato.

La "Commissione di gara" non costituisce la "Commissione giudicatrice" a cui è demandato il compito di valutare le offerte.

La "Commissione di gara", il giorno fissato, tramite il portale Acquistitelematici" di DigitalPA, provvede, in seduta riservata, all'apertura dei plichi telematici pervenuti ed alla verifica della presenza delle 3 (tre) buste telematiche (**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA / B – OFFERTA TECNICA / C – OFFERTA ECONOMICA**). L'eventuale assenza di una delle tre buste comporterà l'esclusione automatica.

La "Commissione di gara" procede all'apertura della busta telematica "**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**":

1. verificando che non vi siano concorrenti che sono fra loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
2. verificando la completezza e conformità della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara;
3. attivando l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16, se necessario;
4. redigendo apposito verbale relativo alle attività svolte, che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi alla gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. Commissione giudicatrice

La *Commissione giudicatrice* è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La "*Commissione giudicatrice*" è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella verifica dell'anomalia delle offerte. La Commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma telematica di gara.

Per quanto ivi non previsto, si rinvia espressamente alle disposizioni di cui all'art. 93 del Codice.

23. Apertura e valutazione delle buste telematiche – “Offerta tecnica” e “Offerta economica”

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e concluse le attività di cui al **punto 21**, la *Commissione di gara*, sempre in seduta riservata, accederà alla piattaforma informatica “Acquistitelematici” di DigitalPA in corrispondenza della presente procedura e procederà:

- all'apertura della busta telematica “**B – Offerta tecnica**” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara;
- alla verifica della presenza dei documenti componenti l'offerta tecnica e ad un semplice controllo preliminare, leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e il numero delle pagine, dandone atto nel verbale della seduta.

Le **Relazioni Tecniche** di cui al **Punto 18**, conservate sulla piattaforma informatica “Acquistitelematici” di DigitalPA, saranno resi disponibili alla “*Commissione giudicatrice*” per gli adempimenti di competenza.

La nominata “*Commissione giudicatrice*”, in **una o più sedute riservate**, procederà all'esame ed alla valutazione qualitativa dell'Offerta tecnica dei concorrenti, nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La “*Commissione giudicatrice*”, concluse le operazioni di cui sopra, in successiva seduta riservata, da tenersi in data e ora preventivamente comunicati tramite il portale “Acquistitelematici” di DigitalPA, fatta salva la possibilità di rinviare la data e/o l'ora, procederà:

- alla lettura dei punteggi assegnati a ciascun concorrente relativamente agli elementi di valutazione qualitativi;

- alla somma dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica ed al loro caricamento sulla piattaforma "Acquistitelematici" di DigitalPA;
- all'eventuale esclusione dalle successive operazioni di gara dei concorrenti il cui punteggio tecnico totale risulti inferiore rispetto alla soglia minima di sbarramento prevista.

La "Commissione giudicatrice" procederà, poi, all'apertura delle buste telematiche "C – OFFERTA ECONOMICA" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.

Dopo di che, la stessa Commissione procederà:

- alla lettura e all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte economiche con la modalità ed il criterio indicato al **punto 20.2**;
- alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

La "Commissione giudicatrice" provvederà, infine:

- a redigere una graduatoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- ad individuare, mediante annotazione a verbale, le offerte che eventualmente si presentino anormalmente basse ai fini della verifica di congruità di cui all'art. 97 del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP tecnico per gli adempimenti di propria competenza.

24. Verifica di anomalia delle offerte

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Stazione appaltante valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della miglior offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi all'offerta tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi sopra indicati.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP tecnico, avvalendosi, se ritenuto necessario, della "Commissione giudicatrice", ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più, o tutte, le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente tramite piattaforma "Acquistitelematici" di DigitalPA, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine **non superiore** a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della "Commissione giudicatrice", esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede con la modalità indicata nel seguente **punto 25**.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

25. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra, verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare, motivatamente, la procedura;
- c) di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, se applicabile:

- d) l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al presente Disciplinare;
- e) l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal presente Disciplinare riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Con la lettera di aggiudicazione verrà richiesto all'aggiudicatario di produrre la documentazione necessaria per effettuare le verifiche previste dalla normativa e propedeutici alla stipula del contratto.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 90 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché trasmettere copia della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto – alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta - per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 2.500,00**. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro in caso d'uso - relative alla stipulazione del contratto.

26. Definizione delle controversie

Per ogni controversia relativa alla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Lombardia, sezione Milano. Trattandosi di contratto finanziato con risorse PNRR, in caso di impugnazione degli atti relativi alla procedura in oggetto, si applicano gli artt. 48, comma 4, del DL n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 e 12-bis del DL n. 68/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2022. Per tutte le controversie nascenti dall'esecuzione del Contratto è competente il Foro di Como, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per la gestione della presente procedura di gara, valutazione delle candidature, del successivo rapporto contrattuale e per adempiere agli obblighi derivanti da normative correlate.

Titolare del trattamento dei dati è Como Acqua s.r.l., con sede in Como Via Borgo Vico n.148. I dati raccolti saranno trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, in conformità a quanto previsto nel documento "Informativa privacy" facente parte degli atti di gara. Con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet del titolare del trattamento (<https://comoacqua.it/>), sulla piattaforma informatica "Acquistitelematici" <https://comoacqua.acquistitelematici.it/>, e altri siti internet di autorità pubblica a ciò autorizzate per legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'adesione alla presente procedura, il mancato conferimento comporta l'esclusione alla procedura stessa.

Como, 02/11/2023

Allegati:

- 1) *Domanda di Partecipazione;*
- 2) *D.G.U.E. modello AGID;*
- 3) *Dichiarazioni integrative al D.G.U.E.;*
- 4) *Dichiarazioni specifiche della procedura di gara;*
- 5) *Dichiarazione avvalimento impresa ausiliaria;*
- 6) *Dichiarazione Titolare Effettivo;*
- 7) *Attestazione del rispetto del principio DNSH;*
- 8) *Attestazione del rispetto ulteriori principi e condizionalità;*
- 9) *Dichiarazione di secretazione della documentazione;*
- 10) [Codice Etico e di Comportamento, Informativa Privacy, Nota informativa Sicurezza](#)
- 11) *Calcolo parcella – Determinazione dei Corrispettivi;*
- 12) *Schema di Contratto.*

COMO ACQUA S.R.L.

Il Presidente-Amministratore delegato

Ing. Enrico Pezzoli

